



## COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

P.zza Donatori di Sangue 1 25040 Berzo Demo BS

www.comune.berzo-demo.bs.it e.mail: info@comune.berzo-demo.bs.it

Prot. 5070/2025

Berzo Demo, 11.07.2025

### ORDINANZA N.16/2025

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, per la messa in sicurezza dei terreni (fg.3 particelle 49,52,53) adiacenti alla strada comunale in Loc. Comparte nel Comune di Berzo Demo (Bs) mediante taglio e potatura di piante e vegetazione pericolante.

#### IL SINDACO

**Premesso** che in data 11.07.2025 perveniva all'Ente, a mezzo segnalazione telefonica da parte di un privato cittadino, comunicazione circa la presenza di vegetazione in apparente stato di pericolo lungo la sede viaria della strada comunale in Località Comparte in Comune di Berzo Demo (Bs);

**Richiamato** il successivo sopralluogo effettuato dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale in pari data, a seguito del quale è stata accertata, lungo il versante a monte della suddetta strada, la presenza di vegetazione arborea in precario stato di stabilità, con particolari condizioni di inclinazione e deterioramento che rendono concretamente possibile la caduta di piante o porzioni delle stesse sulla sede stradale sottostante;

**Rilevato** che la suddetta vegetazione insiste su terreni privati, catastalmente censiti al foglio 3, particelle nn. 49, 52 e 53 del Comune di Berzo Demo;

**Considerato** che lo stato dei luoghi risulta potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo la viabilità comunale, rendendo quindi necessario e urgente l'intervento di messa in sicurezza della vegetazione;

#### **Rammentato che:**

- l'art.29, comma 1, del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. (*Codice della Strada*) rubricato "Piantagioni e siepi" al comma 1 impone che *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie."* ed al comma 2 *"Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*;
- l'art.31 del medesimo codice, rubricato "Manutenzione delle Ripe", stabilisce che *"i proprietari dei fondi laterali alle strade devono mantenere le ripe, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, [...] Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi."*;
- l'art.26 comma 6 del D.P.R. n.495/1992 e ss.mm.ii. (*Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada*) rubricato "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati" dispone che *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m"*;

**Atteso** che gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel capo di specie, nei confronti dei proprietari di tali fondi in parola affinché intervengano alla messa in sicurezza delle ripe mediante il contenimento della vegetazione;

**Riscontrata**, nella fattispecie di cui trattasi, la presenza di motivi pregiudizievoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale che rendono necessaria l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, di competenza del Sindaco, a salvaguardia dell'incolumità delle persone, animali e la preservazione dei beni, così come previsto dalla normativa sopra citata, in quanto la vegetazione prospiciente la strada comunale risulta in precarie condizioni;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, che:

- si rende necessario ed urgente imporre al proprietario dei terreni identificati catastalmente al foglio 3, particelle nn. 49, 52 e 53 del Comune di Berzo Demo, nella persona giuridica dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Brescia, di provvedere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente, alla rimozione, potatura o altro intervento idoneo a garantire la messa in sicurezza della vegetazione arborea presente lungo il versante a monte della strada comunale in Località Comparte, al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza della circolazione;
- in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari, con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- di dover garantire la tutela della pubblica incolumità e prevenire eventi dannosi per persone e cose in transito sulla viabilità comunale;

**Visti:**

- gli artt.li 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
  - gli artt.li 29 e 31 del D.Lgs. n.285/1992 (*Codice della Strada*) nonché il relativo D.P.R. n.495/1992 e ss.mm.ii (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada);
- per quanto sopra, con la presente,

## **ORDINA**

**Al proprietario dei terreni siti in Comune di Berzo Demo, censiti al foglio 3 mappali nn. 49, 52 e 53, di provvedere, nella persona giuridica dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Brescia, entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data di notifica della presente ordinanza, alla verifica dello stato di stabilità della vegetazione arborea presente lungo il versante a monte della strada comunale in Località Comparte e, conseguentemente, all'esecuzione di ogni intervento tecnico ritenuto necessario (taglio, potatura, esbosco o altro) finalizzato alla rimozione del pericolo per la pubblica incolumità.**

## **DISPONE CHE**

- quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia immediata dalla data di notifica della presente, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salvo l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere;
- la presente Ordinanza sia notificata al proprietario degli immobili interessati, alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, alla Stazione dei Carabinieri di Cedegolo, alla Stazione Carabinieri Forestali di Cedegolo, ed alla Prefettura di Brescia;
- la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza sia affidata al Comando di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine competenti;

## **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo (TAR) Sezione di Brescia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

In caso di inottemperanza entro il termine assegnato:

- si applicano le sanzioni previste dell'art.29 del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.;
- il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale per danni arrecati a terzi e all'eventuale denuncia ai sensi dell'art.650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità).

**Il Sindaco**

Giovan Battista Bernardi  
*Documento firmato digitalmente*